

**Allegato "A" all'atto N. 78746/37698 Repertorio
STATUTO SOCIALE**

TITOLO I

DENOMINAZIONE - DURATA - SEDE - OGGETTO

Art. 1. - Denominazione

1.1. È costituita una Società per azioni denominata

"BCC RISPARMIO&PREVIDENZA S.G.R.p.A."

1.2. La Società fa parte del Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA. In tale qualità essa è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la Capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalle competenti Autorità di Vigilanza nell'interesse della stabilità del Gruppo.

1.3. Gli amministratori della Società forniscono alla Capogruppo ogni dato ed informazione da essa richiesti ai fini dell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento.

Art. 2. - Durata

2.1. La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2100 e può essere modificata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

Art. 3. - Sede

3.1. La Società ha sede legale in Milano.

3.2. La Società può istituire in Italia e all'estero sedi secondarie e uffici.

Art. 4. - Oggetto

4.1. La Società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

a) la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio realizzata attraverso la promozione, l'istituzione e organizzazione di fondi comuni di investimento e l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti, nonché la gestione del patrimonio di OICR, di propria o altrui istituzione, mediante l'investimento avente a oggetto strumenti finanziari, crediti o altri beni mobili o immobili;

b) la prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli d'investimento per conto terzi;

c) l'istituzione e la gestione di fondi pensione;

d) la gestione in regime di delega conferita da soggetti che prestano il servizio di gestione di portafogli di investimento e da parte di organismi di investimento collettivo italiani ed esteri;

e) lo svolgimento dell'attività di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari;

f) la commercializzazione di quote o azioni di OICR propri o di terzi;

g) la prestazione delle attività connesse e strumentali quali previste dalla regolamentazione secondaria tempo per tempo vigente emanata dalle Autorità di vigilanza e di controllo.

4.2. L'attività della Società è prevalentemente orientata alla collaborazione con le società rientranti nel Gruppo ICCREA, con le Banche di Credito Cooperativo - Casse Rurali ed Artigiane e con i loro Organismi associativi e di servizio.

4.3. La Società può assumere partecipazioni, anche di maggioranza, nei limiti e alle condizioni previsti dalle norme in vigore.

TITOLO II

SOCI - CAPITALE SOCIALE - AZIONI - FINANZIAMENTI - RECESSO

Art. 5. - Soci

5.1. La qualità di socio comporta adesione allo statuto e a tutte le deliberazioni dell'assemblea prese in conformità della legge e del presente statuto, anche se anteriori all'acquisto di tale qualità.

5.2. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti tra loro e con la Società, è quello risultante dal libro dei soci.

Art. 6. - Capitale

6.1. Il capitale sociale è di euro 8.500.000,00 (ottomilionicinquecentomila/00), diviso in n. 8.500.000,00 (ottomilionicinquecentomila) azioni da nominali euro 1,00 (uno/00) cadauna.

6.2. Il capitale sociale può essere aumentato in una o più volte per deliberazione dell'assemblea dei soci ed i conferimenti possono essere effettuati anche in natura in quanto ritenuti dal consiglio di amministrazione compatibili con l'oggetto sociale.

6.3. Nel caso di aumento del capitale sociale, deliberato dall'assemblea, le norme e le condizioni relative all'emissione delle nuove azioni, nonché le date e le modalità dei versamenti sono determinate dal consiglio di amministrazione.

Art. 7. - Azioni

7.1. Le azioni sono nominative.

7.2. Le azioni non possono essere date in pegno, usufrutto o comunque costituite in garanzia

con attribuzione del diritto di voto a colui a favore del quale il vincolo sia stato costituito.

7.3. La Società può acquistare proprie azioni in conformità alle previsioni di cui agli artt. 2357 e segg. c.c..

Art. 8. - Trasferimento delle azioni

8.1. Il socio che intenda trasferire in tutto o in parte per atto tra vivi, a qualsiasi titolo, le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione connessi alle stesse, deve preventivamente offrirli in prelazione agli altri soci, dandone comunicazione - a mezzo di lettera raccomandata A.R. contenente l'indicazione di prezzo, le condizioni e le modalità del trasferimento - al presi-dente del consiglio di amministrazione della Società.

8.2. Il presidente del consiglio di amministrazione, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione, ne dà avviso a mezzo di lettera raccomandata A.R. agli altri soci, i quali potranno esercitare la prelazione in proporzione al numero delle azioni da ciascuno possedute. Ciascun socio può esercitare la prelazione per tutte o parte delle azioni a lui spettanti in virtù della sua quota di partecipazione al capitale sociale.

8.3. La prelazione deve essere esercitata dai soci a mezzo di lettera raccomandata A.R. diretta al presidente del consiglio di amministrazione, nel termine di decadenza di trenta giorni dal ricevimento dell'avviso di cui al precedente comma 8.2.

Il socio che esercita la prelazione può fare contestuale richiesta di estendere la prelazione alle azioni sulle quali non sia stata esercitata la prelazione dagli altri soci. Ove più soci facciano tale richiesta, la prelazione è estesa in proporzione alle azioni da loro possedute.

8.4. Il presidente del consiglio di amministrazione dà avviso al socio alienante, con lettera raccomandata A.R. da inviarsi entro il termine di sette giorni dal decorso del termine di decadenza di cui al comma 8.3. che precede, delle manifestazioni di volontà dei soci in ordine alla prelazione; la cessione delle azioni e/o dei connessi diritti deve aver luogo entro il successivo termine di trenta

giorni.

8.5. Ogni caso di disaccordo sul prezzo di vendita delle azioni, o dei connessi diritti, è deferito per la risoluzione ad un valutatore nominato, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Milano, il quale deciderà secondo equo apprezzamento. Le connesse spese di valutazione sono a carico in parti uguali dei soci interessati alla compra-vendita in base a detta valutazione.

8.6. Qualora la prelazione non sia esercitata per l'intero quantitativo di azioni offerto, il socio alienante può cedere a terzi le azioni residue. In tale ipotesi, l'iscrizione al libro soci del terzo acquirente è soggetta al motivato gradimento del consiglio di amministrazione, il quale deve pronunciarsi tenendo conto dell'appartenenza della Società al Gruppo ICCREA e delle conseguenze che l'inserimento del nuovo socio, ovvero la costituzione di vincoli conseguenti ad atti dispositivi sulle azioni, possono comportare in relazione alle strategie del Gruppo ed all'efficacia del ruolo di direzione e di coordinamento della Capogruppo.

Detto gradimento può essere, in particolare, negato, alla luce dei principi e criteri di cui al capoverso che precede, nel caso in cui la cessione di azioni o di diritti di opzione sia effettuato ovvero i vincoli siano costituiti in favore, direttamente o indirettamente, di società esercenti attività creditizie o finanziarie in concorrenza con il Gruppo ICCREA, ovvero soggetti esercenti attività d'impresa nel settore industriale o commerciale per i quali la legislazione bancaria pone limiti quantitativi all'assunzione di partecipazione nelle banche.

8.7. In caso di rifiuto del gradimento, il consiglio di amministrazione deve indicare, entro sessanta giorni dalla data del rifiuto stesso, il nome di un acquirente disposto ad accettare prezzo, condizioni e modalità fissate del trasferimento, come comunicato dal socio che intenda trasferire le sue azioni ai sensi del precedente comma 8.1.

Art. 9. - Finanziamenti

9.1. La Società può acquisire dai soci versamenti, anche senza obbligo di rimborso, e finanziamenti onerosi e gratuiti, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Art. 10. - Recesso

10.1. Hanno diritto di recedere dalla Società i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando comporta un cambiamento significativo dell'attività della Società;
- b) la trasformazione della Società;
- c) il trasferimento della sede all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto e di partecipazione;
- g) l'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie.

10.2. In considerazione di quanto previsto al precedente art. 1.2., ed ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2497-quater c.c., i soci, diversi dalla società controllante, hanno diritto di recedere dalla Società:

- a) quando la società controllante ha deliberato una trasformazione che implica il mutamento del proprio scopo sociale, ovvero ha deliberato una modifica del proprio oggetto sociale consentendo l'esercizio di attività che alterino in modo sensibile e diretto le condizioni economiche e patrimoniali della Società;

b) quando a favore del socio sia stata pronunciata, con decisione esecutiva, condanna di chi esercita attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 c.c.; in tal caso il diritto di recesso può essere esercitato soltanto per l'intera partecipazione del socio;

c) all'inizio ed alla cessazione dell'attività di direzione e coordinamento, quando ne deriva un'alterazione delle condizioni di rischio dell'investimento e non venga promossa un'offerta pubblica di acquisto.

10.3. Non hanno diritto di recedere dalla Società i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

a) la proroga del termine di durata della Società;

b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli rappresentativi del capitale sociale.

10.4. Il socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione mediante lettera raccomandata A.R. da inviarsi entro il termine di quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il recesso, con le indicazioni delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso è esercitato.

Le azioni per le quali il diritto di recesso è esercitato non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede legale della Società.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Nel caso in cui il recesso venga esercitato ai sensi della lett. g) del precedente art.

10.1., il recesso deve essere esercitato solo per la totalità delle azioni possedute entro il termine di novanta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della relativa delibera.

10.5. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro il termine di novanta giorni decorrente dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il recesso, la Società revoca la delibera medesima ovvero è deliberato lo scioglimento della Società.

10.6. Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il diritto di recesso.

Il valore delle azioni è determinato dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile, tenuto conto della consistenza patrimoniale della Società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato almeno quindici giorni prima la data fissata dell'assemblea, convocata per deliberare su una delle materie dalle quali potrebbe derivare il diritto di recesso. Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione del valore di cui sopra e di ottenere copia della relativa documentazione a sue spese.

10.7. Qualora il socio che esercita il diritto di recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del diritto, si opponga alla determinazione del valore determinata dal consiglio di amministrazione, il valore di liquidazione è determinato entro novanta giorni da quello della comunicazione dell'esercizio del diritto di recesso, a mezzo di relazione giurata predisposta da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale di Milano, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente.

10.8. Le azioni del socio recedente sono offerte in opzione dal consiglio di amministrazione agli altri soci in proporzione delle azioni possedute e, se vi sono

obbligazioni convertibili, il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.

L'offerta in opzione è depositata presso il Registro delle Imprese entro il termine di quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto di opzione non inferiore a trenta giorni e non superiore a novanta giorni dal deposito dell'offerta.

10.9. Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano richiesta contestualmente all'esercizio, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoprate.

Le azioni rimaste inoprate e non acquistate dagli altri soci in esercizio del diritto di prelazione ad essi spettante possono essere collocate dal consiglio di amministrazione anche presso terzi.

10.10. In caso di mancato collocamento delle azioni entro il termine di centottanta giorni dalla comunicazione del recesso di cui al precedente art. 10.4., le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso sono rimborsate mediante acquisto da parte della Società, utilizzando le riserve disponibili, anche in deroga al disposto dell'art. 2357, comma 3, c.c.. Qualora non vi siano riserve disponibili, il consiglio di amministrazione provvede alla riduzione del capitale sociale, ai sensi dell'art. 20.2. del presente statuto, ovvero alla convocazione dell'assemblea per deliberare lo scioglimento della Società.

TITOLO III

ORGANI SOCIALI

Art. 11. - Organi sociali

11.1. Sono organi della Società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il presidente del consiglio di amministrazione;
- d) il comitato esecutivo, se nominato;
- e) l'amministratore delegato, se nominato;
- f) il collegio sindacale.

11.2. Agli organi sociali si applica, in materia di requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, la vigente normativa legislativa, regolamentare e di Vigilanza.

Inoltre, la composizione degli organi sociali riflette un adeguato grado di diversificazione in termini di competenze, esperienze, età e genere, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

CAPO I

ASSEMBLEA

Art. 12. - Assemblea ordinaria: competenza

12.1. L'assemblea ordinaria delibera:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina e la revoca degli amministratori; la nomina dei sindaci, del presidente del collegio sindacale e del soggetto cui è demandato il controllo contabile;
- c) la determinazione del compenso dei membri del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo - nei limiti di cui all'art. 2389 c.c. - dei sindaci e del soggetto cui è demandato il controllo contabile;
- d) l'approvazione di: (i) politiche di remunerazione e incentivazione a favore degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo e del restante personale della Società; (ii) eventuali piani di remunerazione basati su strumenti

finanziari (ad esempio, stock option); (iii) criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica;

e) sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

f) l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

g) sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea.

Art. 13. - Assemblea straordinaria: competenze

13.1. L'assemblea straordinaria delibera:

a) le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dal successivo art. 20.2. del presente statuto;

b) la nomina e la sostituzione dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri;

c) su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Art. 14. - Assemblea ordinaria: quorum costitutivo e deliberativo

14.1. L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

14.2. L'assemblea ordinaria di seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

14.3. L'assemblea ordinaria, in prima e seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale rappresentato.

14.4. Non si intende approvata la delibera che rinuncia o che transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale.

Art. 15. - Assemblea straordinaria: quorum costitutivo e deliberativo

15.1. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

15.2. L'assemblea straordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

15.3. È in ogni caso necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le delibere inerenti:

a) il cambiamento dell'oggetto sociale;

b) la trasformazione della Società;

c) lo scioglimento anticipato della Società;

d) la proroga della durata della Società;

e) la revoca dello stato di liquidazione della Società;

f) il trasferimento della sede sociale della Società all'estero;

g) l'emissione di azioni privilegiate.

15.4. L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10. del presente statuto.

Art. 16. - Convocazione

16.1. Le assemblee dei soci, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate dal presidente del consiglio di amministrazione previa delibera dello stesso consiglio di amministrazione. Le assemblee si svolgono in Italia di regola presso la sede della Società o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, il quale deve contenere anche l'indicazione del giorno, dell'ora dell'adunanza e l'elenco delle

materie da trattare.

L'avviso di convocazione deve essere inviato ai soci nonché agli amministratori ed ai sindaci al recapito da questi comunicato alla Società, mediante lettera raccomandata A.R. ovvero con altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima dell'assemblea.

16.2. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita.

L'assemblea in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione e dovrà svolgersi non oltre trenta giorni dalla data indicata per la prima convocazione.

16.3. In mancanza delle formalità di convocazione di cui al precedente comma 16.1., l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale ed è presente la maggioranza degli amministratori e dei sindaci.

In tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

16.4. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

16.5. L'assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il consiglio di amministrazione lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta ai sensi di legge.

Art. 17. - Intervento

17.1. Hanno diritto di intervento e di voto in assemblea i soci che, almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima convocazione, hanno depositato le azioni presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione.

17.2. I soci possono farsi rappresentare in assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge.

17.3. Ogni azione dà diritto ad un voto.

17.4. Il voto segreto non è ammesso.

Art. 18. - Presidenza

18.1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente, ove nominato, e in caso di assenza anche di questi, dall'amministratore più anziano in carica.

18.2. Spetta al presidente dell'assemblea verificare la regolarità della costituzione dell'assemblea stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento, dirigere la discussione, stabilire ordine e procedura della votazione ed accertare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

18.3. Il presidente è assistito da un segretario, anche non socio, designato dall'assemblea. Occorrendo, l'assemblea nomina uno o più scrutatori, anche non soci.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

Art. 19. - Procedimento

19.1. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al

presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

19.2. Qualora la trattazione dell'ordine del giorno non si esaurisca in una seduta, l'assemblea può essere prorogata dal presidente - nei limiti dei poteri assegnatigli a norma dell'art. 2371 c.c. - non oltre il settimo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso.

Nella sua seconda seduta, l'assemblea si costituisce e delibera, sul medesimo ordine del giorno, con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'assemblea di cui rappresenta la prosecuzione.

19.3. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve contenere, ricorrendone le condizioni, sia le indicazioni di cui al precedente comma 19.1. sia le seguenti informazioni: il luogo e la data di svolgimento dell'assemblea; l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno, anche in allegato; le modalità ed il risultato delle votazioni; l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti, anche in allegato; su richiesta dei soci, il sunto delle dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno rese dai medesimi.

CAPO II

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 20 - Competenze

20.1. Il consiglio di amministrazione è l'organo cui sono attribuite le funzioni di supervisione strategica e di indirizzo della gestione sociale.

Esso è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti utili per il conseguimento dell'oggetto sociale in conformità alle direttive della Capogruppo, fatta eccezione soltanto per quegli atti che, a norma di legge o del presente statuto, sono di competenza dell'assemblea.

In particolare, il consiglio di amministrazione:

- a) individua gli obiettivi e gli indirizzi strategici della società e approva il modello di business, valutandone periodicamente la corretta attuazione e coerenza con la situazione aziendale; nel contempo definisce i profili e i livelli di rischio, nonché le relative soglie di tolleranza;
- b) definisce le politiche aziendali, incluse quelle in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali, sistema di gestione del rischio, continuità operativa dell'attività e gestione dei conflitti di interesse; valuta periodicamente la corretta attuazione di tali politiche aziendali, verifica la coerenza di queste ultime con l'evoluzione dell'attività della società e promuove la diffusione della cultura del rischio a tutti i livelli dell'organizzazione;
- c) approva la struttura organizzativa, ivi inclusa l'attribuzione di compiti e

responsabilità, le procedure aziendali e i processi relativi alla prestazione di servizi e attività di investimento, verificandone periodicamente l'adeguatezza;

d) approva la costituzione delle funzioni aziendali di controllo, i relativi compiti e responsabilità e i flussi informativi tra queste e gli organi sociali; sentito l'organo con funzione di controllo, nomina e revoca, indicandone le ragioni, i responsabili di tali funzioni; verifica che l'assetto delle funzioni di controllo sia definito in coerenza con il principio di proporzionalità e con gli indirizzi strategici della società e che tali funzioni sia dotate di risorse adeguate in termini quantitativi e qualitativi;

e) verifica che il sistema di flussi informativi sia adeguato, completo ed efficace;

f) assicura che la struttura di remunerazione e incentivazione sia tale da non accrescere i rischi aziendali, sia coerente con le strategie di lungo periodo e incoraggi una condotta professionale responsabile e il trattamento equo dei clienti, nonché eviti possibili conflitti di interessi;

g) supervisiona il processo di informazione al pubblico e di comunicazione dell'intermediario;

h) approva i sistemi contabili e di rendicontazione (*reporting*).

20.2. Sono altresì attribuite alla competenza del consiglio di amministrazione, nei limiti di legge, le deliberazioni concernenti:

a) la fusione per incorporazione di società possedute interamente o almeno al novanta per cento;

b) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;

c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della Società;

d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;

e) l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative;

f) il trasferimento della sede in altro comune del territorio nazionale;

g) l'adozione ed il riesame, con periodicità almeno annuale, della politica di remunerazione e incentivazione della Società, nel rispetto delle indicazioni eventualmente ricevute dalla Capogruppo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti.

20.3. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate alla esclusiva competenza del consiglio di amministrazione tutte le decisioni concernenti le ipotesi di cui ai precedenti commi nonché:

a) la convocazione delle assemblee dei soci;

b) le deliberazioni riguardanti gli indirizzi generali di gestione, l'approvazione e modificazione della normativa di carattere generale riguardante i rapporti di lavoro, l'assunzione e la cessione di partecipazioni, la nomina delle cariche di cui all'art. 25 del presente statuto;

c) la determinazione delle linee strategiche e degli indirizzi gestionali dei singoli fondi, l'istituzione di nuovi fondi, la modifica di quelli esistenti e l'approvazione dei relativi testi regolamentari.

Art. 21. - Quorum costitutivo e deliberativo

21.1. Il consiglio di amministrazione è regolarmente costituito con l'intervento della maggioranza degli amministratori in carica.

21.2. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori intervenuti. A parità di voti, prevale la decisione approvata da chi presiede la riunione.

21.3. Le deliberazioni aventi ad oggetto la costituzione di un patrimonio destinato ad uno specifico affare devono essere approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori.

21.4. Gli amministratori che si astengono o che si dichiarano in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza.

Art. 22. - Composizione, durata e sostituzione

22.1. La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero minimo di 7 (sette) e massimo di 11 (undici) amministratori, nominato dall'assemblea, previa determinazione del numero dei suoi componenti.

22.2. Gli amministratori possono essere nominati per la durata massima di tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

22.3. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, gli altri - ferme restando le previsioni del secondo comma del presente articolo - provvedono alla loro sostituzione per cooptazione, ai sensi e nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 2386 c.c..

22.4. Secondo quanto disciplinato dalla normativa pro tempore vigente e dallo statuto, gli amministratori soddisfano i requisiti di onorabilità e professionalità e rispettano i criteri di competenza e correttezza; dedicano un tempo adeguato allo svolgimento del proprio incarico e rispettano gli specifici limiti al cumulo degli incarichi, anche alla luce del divieto di *interlocking* di cui all'art. 36 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214; sono essere pienamente consapevoli della struttura organizzativa e operativa dell'intermediario, dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che sono chiamati a svolgere e delle conseguenti responsabilità.

Almeno un quarto dei componenti possiede i requisiti per poter essere qualificato come "non esecutivo" e "indipendente". Qualora questo rapporto non sia un numero intero, si approssima all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5; diversamente si approssima all'intero superiore.

22.5. Ai fini delle previsioni del presente articolo, conformemente alla normativa vigente, sono considerati come "non esecutivi" gli amministratori che: (i) non sono membri del Comitato Esecutivo, laddove istituito; (ii) non sono destinatari di deleghe di gestione; (iii) non hanno incarichi direttivi nella Società (i.e. non hanno l'incarico di sovrintendere ad aree determinate della gestione aziendale, assicurando l'assidua presenza in azienda, acquisendo informazioni dalle relative strutture operative, partecipando a comitati manageriali e riferendo al Consiglio di Amministrazione circa l'attività svolta); (iv) non si trovano in alcuna delle situazioni descritte ai precedenti punti (i), (ii) e (iii) in alcuna delle società del Gruppo bancario cooperativo Iccrea.

22.6. Ai fini delle previsioni del presente articolo, fatte salve eventuali disposizioni più rigorose di carattere normativo applicabili e fermo restando quanto previsto dall'art. 2399 c.c., è considerato come "indipendente" l'amministratore non esecutivo che non si trovi nelle seguenti situazioni:

- a) se è titolare, direttamente o indirettamente, di partecipazioni che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale della Società almeno pari al 10 (dieci) per cento o è in grado di esercitare su di essa una influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale si eserciti il controllo o una influenza notevole sulla Società;
- b) se è esponente di rilievo di società o ente partecipante a un patto parasociale attraverso il quale si eserciti il controllo o una influenza notevole sulla Società;
- c) se è o è stato nei precedenti tre esercizi un dirigente della Società o di una società o ente del gruppo;
- d) se è o è stato nei precedenti tre esercizi componente (non indipendente)

dell'organo con funzione di supervisione strategica o di una società o ente del gruppo;

e) se ha o ha avuto nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente a mezzo di società di cui sia componente dell'organo con funzione di gestione o socio rilevante, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale con la Società o con una società o ente del gruppo;

f) se riceve o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società del gruppo una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento fisso di componente dell'organo di supervisione strategica della Società, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati ai risultati aziendali, anche a base azionaria;

g) se è stato componente (non indipendente) dell'organo con funzione di supervisione strategica della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;

h) se riveste la carica di componente dell'organo con funzione di gestione in un'altra società nella quale un componente dell'organo con funzione di gestione della Società sia componente del medesimo organo;

i) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile della Società;

j) se è uno stretto familiare di un soggetto che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

22.7. Qualora venga a mancare, per qualsiasi motivo, la maggioranza degli amministratori in carica, il consiglio di amministrazione si riterrà per intero decaduto.

In tal caso il collegio sindacale deve convocare d'urgenza l'assemblea dei soci per procedere alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione e può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

22.8. Il consiglio di amministrazione può nominare un segretario, anche estraneo al consiglio di amministrazione stesso.

Art. 23. - Presidente

23.1. Il presidente è nominato dall'assemblea, rimane nella carica per la stessa durata prevista per il consiglio di amministrazione ed è rieleggibile.

23.2. Il presidente convoca e presiede l'assemblea, il consiglio di amministrazione e, ove nominato, il comitato esecutivo, fissa l'ordine del giorno del consiglio di amministrazione e, ove nominato, del comitato esecutivo, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti gli amministratori.

Art. 24. - Convocazione e procedimento

24.1. Il consiglio di amministrazione è convocato presso la sede sociale o altrove, in Italia o all'estero, dal presidente o da chi lo sostituisce, di sua iniziativa ovvero a seguito di richiesta motivata, contenente l'indicazione delle materie da sottoporre al consiglio di amministrazione stesso, proveniente dalla Capogruppo o da almeno un terzo degli amministratori o dell'intero collegio sindacale.

24.2. L'avviso di convocazione, contenente la data, l'ora, il luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare, è inviato ai componenti il consiglio di amministrazione ed ai sindaci con lettera da spedirsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, con telefax, telegramma o posta elettronica da inviarsi almeno quarantotto ore prima della riunione.

24.3. Il consiglio di amministrazione è regolarmente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i suoi componenti in carica e tutti i membri del collegio sindacale.

24.4. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o da chi lo sostituisce.

24.5. Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

24.6. È ammessa la possibilità, per le riunioni del consiglio di amministrazione, di intervenire alle adunanze mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza in teleconferenza e in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti alla riunione possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale nella trattazione e discussione degli argomenti all'ordine del giorno loro resi noti o comunque affrontati nel corso della riunione, nonché di visionare, trasmettere e ricevere documenti. Verificatisi questi presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione del consiglio di amministrazione in cui si trovano almeno il presidente ed il segretario.

Art. 25. - Cariche sociali e deleghe di poteri

25.1. Il consiglio di amministrazione può nominare:

- a) il vice presidente con funzioni vicarie del presidente;
- b) il comitato esecutivo, stabilendone il numero dei componenti ed eventualmente le regole di funzionamento. Le riunioni del comitato esecutivo sono disciplinate dai precedenti artt. 21. e 24.;
- c) l'amministratore delegato;
- d) il direttore generale.

Se nominati, il vice presidente e l'amministratore delegato rimangono in carica per la stessa durata prevista per il consiglio di amministrazione e sono rieleggibili.

25.2. Il consiglio di amministrazione può nominare anche dirigenti e procuratori speciali o "ad negotia" per determinati atti o categorie di atti.

25.3. Al consiglio di amministrazione spetta il potere di impartire direttive agli organi delegati, di controllare il loro operato e di avocare a sé le attribuzioni rientranti nella de-lega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

25.4. Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale sull'andamento generale della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società e dalle sue controllate almeno ogni sessanta giorni.

25.5. In caso di eccezionale e giustificata urgenza, il presidente adotta i provvedimenti di carattere cautelare o conservativo che si rendessero necessari per la tutela dell'interesse della Società, anche se relativi a materie di competenza di altri organi. In tal caso, i suddetti provvedimenti sono adottati dal presidente di concerto con il vice presidente, con l'amministratore delegato e con il direttore generale, ove nominati, e portate a conoscenza dell'organo competente alla prima riunione utile.

Art. 26. - Remunerazione

26.1. Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento del mandato, spetta un compenso determinato annualmente dall'assemblea. Detto compenso può essere unico o periodico, fisso o variabile (anche proporzionalmente agli utili di esercizio).

26.2. La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente, vice presidente e amministratore delegato è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

Art. 27. - Rappresentanza sociale

27.1 La rappresentanza della Società, di fronte ai terzi e in giudizio, e la firma

sociale spettano al presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente, se nominato, nonché agli amministratori muniti di delega dal consiglio di amministrazione.

Di fronte ai soci ed ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente fa fede dell'assenza e dell'impedimento di questi e della legittimità della sostituzione.

27.2. Fermo restando quanto precede, e nei limiti dei loro poteri, il consiglio di amministrazione, il presidente, gli eventuali organi delegati ed il direttore generale, se nominato, possono rilasciare anche a terzi procure speciali per determinati atti o categorie di atti.

Art. 28. - Direttore generale

28.1. Il direttore generale, ove nominato, è il capo della struttura operativa ed esecutiva della Società. Sulla base e nell'ambito dei poteri delegatigli dal consiglio di amministrazione, il direttore generale:

- a) presenta proposte agli organi amministrativi nelle materie ad esso delegate, nonché in materia di gestione del personale;
- b) compie le operazioni e tutti gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli altri atti conferiti dal consiglio di amministrazione alla sua competenza;
- c) provvede alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e, ove nominati, del comitato esecutivo e dell'amministratore delegato, nel rispetto dei criteri e degli indirizzi generali stabiliti dall'assemblea e dal consiglio di amministrazione;
- d) coordina, sovrintende e provvede alla gestione dei rapporti di lavoro con il personale dipendente;
- e) può delegare, per l'espletamento delle funzioni proprie e delegate, poteri a dipendenti.

28.2. Ove il direttore generale non sia nominato, le funzioni sopra indicate sono esercitate dall'amministratore delegato, ove nominato.

CAPO III

COLLEGIO SINDACALE

Art. 29. - Collegio sindacale

29.1. Il collegio sindacale si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea, la quale designa - tra di essi - il presidente.

29.2. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

29.3. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

29.4. Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente.

29.5. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

29.6. Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa del suo presidente. Esso è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei sindaci presenti.

I sindaci devono inoltre assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee ed alle riunioni del comitato esecutivo, se nominato. I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del consiglio di amministrazione e del

comitato esecutivo, decadono dall'ufficio.

29.7. È ammessa la possibilità per i sindaci di intervenire alle riunioni del collegio sindacale mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti alla riunione possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale nella trattazione e nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno loro resi noti o comunque affrontati nel corso della riunione, nonché di visionare, trasmettere e ricevere documenti. Verificatisi questi presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione del collegio, in cui si trova almeno il presidente.

29.8. Ai sindaci spetta il compenso determinato per tutta la durata dell'incarico dall'assemblea all'atto della nomina. I sindaci hanno inoltre diritto al rimborso delle spese occasionate dalla carica ed alla corresponsione delle diarie nella misura deliberata dall'assemblea.

TITOLO IV CONTROLLO CONTABILE

Art. 30. - Controllo contabile

30.1. Il controllo contabile della Società è esercitato da una società di revisione scelta dall'assemblea ordinaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

30.2. L'attività del soggetto incaricato del controllo contabile è annotata in apposito libro conservato presso la sede sociale.

30.3. L'assemblea, all'atto della nomina del soggetto incaricato del controllo contabile, ne determina anche il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico, che è pari a nove esercizi sociali. Il soggetto incaricato del controllo contabile cessa dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio relativo al nono esercizio. L'incarico può essere rinnovato per successivi periodi novennali, decorsi almeno tre anni dalla cessazione dell'incarico precedente, nel rispetto della vigente normativa.

30.4. Il soggetto incaricato del controllo contabile deve possedere per tutta la durata del proprio incarico i requisiti di legge. In difetto, esso è ineleggibile o decade di diritto. In caso di decadenza del revisore, gli amministratori debbono convocare senza indugio l'assemblea per la nomina di un nuovo revisore.

TITOLO V BILANCIO, UTILI E LIQUIDAZIONE

Art. 31. - Esercizio sociale

31.1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 32. - Utili

32.1. Gli utili netti di esercizio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono a disposizione dell'assemblea che decide su proposta del consiglio di amministrazione.

Art. 33. - Liquidazione

33.1. In caso di scioglimento della Società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri e i compensi.

TITOLO VI FORO - NORMA DI RINVIO

Art. 34. - Foro

34.1. Tutte le controversie che dovessero insorgere, in dipendenza del presente statuto, fra la Società e i soci, gli amministratori, i sindaci ed i liquidatori, ovvero tra gli stessi, sono di competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria del

Foro di Milano.

Art. 35. - Norma di rinvio

35.1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto o diversamente regolato dal presente statuto, si applicano le disposizioni di legge.

Letto, confermato e sottoscritto

F.to Salvo Morsello Notaio (L.S.)

LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE E RELATIVI ALLEGATI
FORMATO SU SUPPORTO ANALOGICO E MUNITO DELLE
PRESCRITTE FIRME, NEI MIEI ATTI E VIENE RILASCIATA SU SUPPORTO
INFORMATICO AI SENSI DELL'ARTICOLO 68 TER DELLA
LEGGE 16 FEBBRAIO 1913 N. 89, PER USO REGISTRO IMPRESE, NEI TERMINI UTILI
DI REGISTRAZIONE
BOLLO ASSOLTO AI SENSI DEL DECRETO 22/02/2007 MEDIANTE M.U.I.
Bollate, data dell'apposizione della firma digitale
F.to Salvo Morsello Notaio